



N° protocollo	News08/03
Argomento	Riforma del diritto societario
Titolo	La società a responsabilità limitata - Parte I
Data	9 dicembre 2003

Lo Studio, con l'approssimarsi del 2004 riprende, dopo una pausa di approfondimento, l'argomento relativo alla riforma del diritto societario, e qui appresso, dopo aver suddiviso il lavoro in tre parti, pubblica la prima parte, la seconda e la terza saranno pubblicate a breve.

LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Parte I

CARATTERISTICHE: NUOVE E VECCHIE SRL A CONFRONTO

ARGOMENTO	VECCHIE SRL	NUOV E SRL
Deposito atto costitutivo e statuto al registro imprese	- entro 30 giorni dalla stipula	- entro 20 giorni dalla stipula
Durata della società	- possono essere costituite solo società a tempo determinato	- possono essere costituite sia società a tempo determinato che indeterminato
Sede sociale	- nell'atto costitutivo deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale	- nell'atto costitutivo deve essere indicato solo il comune ove è situata la sede sociale
Versamento decimi	- minimo 3/10 dei conferimenti in denaro	- minimo 25% dei conferimenti in denaro
Conferimento delle prestazioni di servizi o lavorative da parte dei soci	- non ammesso	- ammesso
Stima dei conferimenti dei beni in natura e dei crediti	- effettuabile da perito nominabile dal presidente del tribunale	- effettuabile da parte di un soggetto iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione nominati dalle parti
Possibilità di sostituire il versamento in denaro con una garanzia bancaria o assicurativa	- non ammessa	- ammessa
Finanziamento dei soci	- credito dei soci di pari grado rispetto quello degli altri creditori	- rimborso del credito ai soci subordinato al soddisfacimento degli altri creditori sociali quando il



		finanziamento è effettuato in caso di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento
Quote di partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> - proporzionali all'entità del conferimento - i diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione 	<ul style="list-style-type: none"> - è ammissibile l'attribuzione di quote in misura non proporzionale ai conferimenti - è ammissibile l'attribuzione di diritti non proporzionali alle quote
Clausola statutaria di intrasferibilità delle partecipazioni	- non previsto il diritto di recesso	- il socio e i suoi eredi possono sempre esercitare il diritto di recesso
Trasferibilità della partecipazione	- in caso di doppio trasferimento ha efficacia quella effettuata precedentemente	- in caso di doppio trasferimento ha efficacia quella che è stata registrata per prima
Recesso	- le cause di recesso sono dettate tassativamente dalla legge	- oltre alle cause previste per legge, l'atto costitutivo può prevedere ulteriori cause di recesso
Rimborso della quota	- il valore delle quote valutato in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio	- il valore di rimborso delle partecipazioni avviene per ciascun socio in proporzione al patrimonio sociale ed è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso
Esclusione del socio	- previsto solamente per il socio moroso	- possibilità di introdurre nell'atto costitutivo specifiche cause di esclusione
Organo amministrativo	- l'amministrazione può essere affidata a un amministratore o a un cda che decide in modo collegiale	- in caso di organo pluripersonale l'atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione sia esercitata congiuntamente, disgiuntamente o in modo misto
Decisioni del cda	- il cda decide collegialmente sulla base di riunioni fisiche	- il cda decide: a) collegialmente; b) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto
Poteri amministratori	- nell'atto costitutivo sono indicati gli amministratori che hanno la rappresentanza	- tutti gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, ad eccezione dei limiti posti dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina
Controllo del socio	- se non esiste il collegio sindacale il socio ha diritto di avere notizie dagli	- il singolo socio ha diritto di consultare, anche tramite



	amministratori dello svolgimento degli affari, di consultare i libri sociali. - i soci che rappresentano 1/3 del capitale hanno il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione	professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione anche in presenza dell'organo di controllo
Azione di responsabilità verso gli amministratori	- deliberata dall'assemblea	- oltre che deliberata dall'assemblea può essere promossa da ciascun socio
Responsabilità individuale del socio	- non prevista	- i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società possono essere solidalmente responsabili con gli amministratori
Decisioni dei soci	- non previste	- per alcune materie, se ciò è previsto nell'atto costitutivo, le decisioni non vengono prese in assemblea ma mediante la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto. - le decisioni dei soci sono prese con la maggioranza dei votanti che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale
Quorum assembleari	- l'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale	- l'assemblea è costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti
Nullità delle decisioni dei soci	- non prevista	- le decisioni dei soci prese in mancanza assoluta d'informazione sono nulle
Collegio sindacale	- obbligatorio se il capitale è uguale o superiore a 103.291 euro	- obbligatorio se il capitale è uguale o superiore a 120.000 euro
Aumento del capitale	- l'aumento del capitale non è attuabile dagli amministratori	- l'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale
Titoli di debito	- non è ammessa l'emissione di titoli di debito	- è consentita l'emissione di titoli di debito se l'atto costitutivo lo prevede. Gli stessi potranno essere sottoscritti solo da investitori professionali

RESPONSABILITA'

La società a responsabilità limitata è una società di capitali nella quale:



- a. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio;
- b. le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni

Come nella spa e diversamente che nell'accomandita per azioni, in questo tipo di società tutti i soci godono del beneficio della responsabilità limitata e nessuna pretesa possono perciò avanzare nei loro confronti i creditori della società.

Codice Civile	Riforma
<p>2472. (Nozione). Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.</p> <p>Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.</p> <p>2497. (Scioglimento e liquidazione). Allo scioglimento e alla liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2448 a 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall'articolo 2486 per l'assemblea straordinaria.</p> <p>In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali;b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2476, secondo e terzo comma;c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2475-bis.	<p>2462. (<i>Responsabilità</i>). Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.</p> <p>In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.</p>

Con la **riforma** la srl, da sorella minore della spa, diventa una forma societaria indipendente che esalta l'autonomia dei privati. In essa gli aderenti al contratto sociale potranno riversare qualsiasi scopo lecito e l'organizzazione interna che più si adatta alle loro esigenze. E questo perché la riforma del diritto societario ha reso l'amministrazione della società a responsabilità limitata più snella e flessibile, rendendola in tal modo più adatta alle



esigenze della maggioranza delle imprese italiane. In particolare l'autonomia statutaria sarà la diretta attuazione della autonomia negoziale dei soci. L'atto costitutivo ed ancor più lo statuto diventeranno il vero codice della società. Diventa quindi importante la scelta delle regole che devono disciplinare la vita sociale, la cui applicazione e rispetto saranno affidati in prima persona ai partecipanti al sodalizio societario. La nuova srl, in definitiva, si avvicina alla disciplina delle società di persone conservando però il vantaggio della responsabilità limitata.

-

COSTITUZIONE

Per la costituzione di una srl:

- a. non è ammessa la stipulazione dell'atto costitutivo per pubblica sottoscrizione e non trova perciò applicazione la disciplina prevista per i promotori;
- b. il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione è di 10mila €;
- c. la denominazione sociale può essere liberamente formata come nella spa, ma deve ovviamente contenere l'indicazione della di società a responsabilità limitata.

Come per le Spa il procedimento di costituzione delle Srl si articola in tre fasi:

1. Stipulazione dell'atto costitutivo;
2. Omologazione dell'atto costitutivo da parte dell'autorità giudiziaria;
3. Iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.

1. STIPULAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO

La Srl può costituirsi:

- per contratto, ovvero l'atto costitutivo è stipulato "immediatamente" da coloro che assumono l'iniziativa per la costituzione della società (soci fondatori). E tali soggetti provvedono all'integrale sottoscrizione del capitale sociale;
- per atto unilaterale, ovvero l'atto costitutivo è stipulato da un unico socio fondatore (vedi Srl unipersonale).



Le due opzioni di costituzione richiedono sempre l'intervento notarile in quanto sia il contratto che l'atto unilaterale per essere efficaci devono essere redatti per atto pubblico.

Il contenuto dell'atto costitutivo, fissato dall'art. 2475, ricalcava quello della spa, salvo la sostituzione delle indicazioni relative alle azioni con quella della quota di conferimento di ciascun socio.

Con la **riforma**, l'art. 2463, secondo comma, riporta il contenuto necessario dell'atto costitutivo; la legge ora, come già affermato, concede all'autonomia privata un'accresciuta e più vigorosa capacità grazie alla previsione di ulteriori norme facoltative. Allo scopo di concedere un'idea veloce di come la riforma abbia incrementato le prerogative rimesse alla volontà dei soci, alcune di queste nuove potenzialità vengono pertanto richiamate, seppur brevemente, nei punti che seguono.

Unitamente a quanto già prescritto dal vecchio art. 2475, si deve ora indicare:

1. oltre al *cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza di ciascun socio*, esplicitamente anche *la denominazione, la sede ed il luogo di costituzione delle persone giuridiche socie* (art. 2463, secondo comma, n. 1).
2. *la denominazione*, con l'indicazione di società a responsabilità limitata e (solo) *il Comune* ove siano collocate la sede della società e le eventuali sedi secondarie (art. 2463, secondo comma, n. 2). Quindi, per quanto riguarda la sede principale e quelle secondarie della srl è importante indicare il comune in cui le stesse si trovano e non più l'intero indirizzo; ciò comporta che per le variazioni della sede all'interno dello stesso comune non sarà più necessario un atto di modifica dell'atto costitutivo.
3. *l'attività che costituisce l'oggetto sociale* (art. 2463, secondo comma, n. 3).
4. *l'ammontare del capitale sociale*, non inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e di quello versato;
5. *i conferimenti di ciascun socio* e il valore attribuito ai beni e crediti conferiti;
6. *la quota di partecipazione di ciascun socio*;
7. *le norme relative al funzionamento della società*, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
8. *le persone cui è affidata l'amministrazione* e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
9. *l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione della società*;

È stata inoltre abrogata la necessità di indicare il termine di durata della srl. Si potrà perciò prevedere una srl di durata illimitata (per questo sarà necessario riconoscere il diritto di recesso ai soci).

Codice Civile	Riforma
----------------------	----------------



2475. (Costituzione). La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- 5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti;
- 6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti
- 7) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 8) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'articolo 2488;
- 9) la durata della società;
- 10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2331, primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8, e 2341.

La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore.

2463. (Costituzione). La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
- 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai beni e crediti conferiti;
- 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
- 9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.



Effetti della stipulazione dell'atto costitutivo: la stipulazione dell'atto costitutivo non è sufficiente per la costituzione della società, ma produce una serie di effetti immediati e preliminari. I contraenti restano infatti vincolati dalla dichiarazione di costituire la società e non possono ritirare il loro consenso fino a quando non risulti che alla costituzione della società non si può addivenire per fatti estranei alla loro volontà. Il capitale versato resta infatti vincolato fino al completamento del procedimento di costituzione. I sottoscrittori hanno tuttavia diritto di rientrare in possesso delle somme versate se, entro un anno dal deposito dell'atto costitutivo la società non sia stata iscritta nel registro delle imprese.

2. OMOLOGAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO

Con il deposito dell'atto costitutivo presso la cancelleria del tribunale si apre la seconda fase del procedimento di costituzione: il giudizio di omologazione da parte del tribunale.

3. ISCRIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese avviene su domanda, del notaio o degli amministratori, presentata all'ufficio dopo che è divenuto efficace il decreto di omologazione del tribunale.

A riguardo, la novità più rilevante è costituita dai tempi più rapidi, con i quali, dalla stipula dell'atto notarile la società potrà acquisire personalità giuridica.

Le nuove norme, infatti, abbreviano il tempo concesso al notaio per depositare l'atto costitutivo e lo statuto al registro delle imprese che passa dai 30 giorni attuali a 20 giorni.

OPERAZIONI COMPIUTE PRIMA DELL'ISCRIZIONE

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito (art. 2331, comma 2). La società è automaticamente vincolata solo se le operazioni compiute in suo nome erano necessarie per la costituzione, mentre è libera di accollarsi o meno le obbligazioni derivanti da operazioni non necessarie per la costituzione.

NULLITA' DEL CONTRATTO DI SOCIETA'

La nuova normativa determina lo sfoltimento, nell'art. 2332, dell'elenco dei vizi che comportano la nullità della società; perciò dopo che la società è venuta ad esistenza, acquisendo la personalità giuridica, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

1. mancata stipulazione dell'atto costitutivo;



2. illiceità dell'oggetto sociale;
3. mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti dei soci, l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

(Vedi art. 2332 Spa).

CONFERIMENTI

Ai conferimenti si applicava la disciplina delle società per azioni per il rinvio operato dall'art. 2476, ma con la **riforma** la disciplina dei conferimenti e delle quote ha subito notevoli modificazioni e si sono fortemente ridotti i rinvii alle norme in tema di società per azioni. Per la precisione, i nuovi articoli regolano tale settore in misura sufficientemente autonoma rispetto alla corrispondente disciplina della società per azioni.

Codice Civile	Riforma
<p>2476. (Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori).</p> <p>Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-bis.</p> <p>In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2, del codice civile. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.</p> <p>Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi.</p> <p>2478. (Prestazioni accessorie). L'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo 2345.</p> <p>Le quote a cui è connesso l'obbligo delle</p>	<p>2464. (<i>Conferimenti</i>).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.3. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.4. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero sopraprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.5. Per i conferimenti di beni in natura e di



prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori.

crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

6. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

7. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

Grazie alle modifiche apportate dalla nuova normativa in tema di conferimenti, sarà più facile per le srl reperire capitale di rischio, poiché esso può essere costituito non più solo da denaro, ma anche da qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In linea generale, il nuovo art. 2464 stabilisce che:

- il valore globale dei conferimenti non possa essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale (primo comma). Questa disposizione, oltre ribadire un'esigenza di effettiva consistenza del capitale dichiarato, principio generale assolutamente non contestato, consente di considerare irrilevante che un socio effettui versamenti di misura minore al valore attribuito alla propria partecipazione, purché tale differenza venga compensata dal plusvalore di un altro conferimento: stessa soluzione vige nei confronti dei sovrapprezzi.
- oltre al denaro, sono conferibili *tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di una valutazione economica* (art. 2464, secondo comma), come accade, in modo affine alle società di persone.

Potranno quindi acquisirsi innanzitutto le opere e i servizi, che ricevono peraltro una considerazione specifica (art. 2464, sesto comma). E più in generale potrà apportarsi, come per le società di persone, ogni tipo di vantaggio economico interessante per la società, quali: prestazioni con efficacia o esecuzione obbligatoria, differita, generiche, future, condizionate, a termine; una peculiare professionalità; un nome; un marchio; un brevetto; un *know how*; una partecipazioni in società o in altro ente; un diritto di garanzia; un contratto; un obbligo ad un comportamento negativo; una responsabilità, anche illimitata, o almeno meno limitata; e così via. A seconda del



tipo di apporto potrebbe comunque risultare opportuna l'apposizione di un termine finale di efficacia. Ciò in quanto, appare evidente che in caso di conferimenti diversi dal denaro l'integrale liberazione della quota si realizzi quando è possibile l'immediata messa a disposizione del conferimento a favore della società anche nel caso in cui permangano a carico del conferente specifici obblighi ad adempiere.

- Salvo diversa disposizione del contratto sociale, il conferimento deve farsi in denaro; in ogni caso il valore dei conferimenti non può essere nel complesso inferiore alla misura del capitale sociale (art. 2464, primo comma).

In ogni caso sia che si intenda conferire una prestazione d'opera, sia che si voglia trasferire qualunque altra utilità, sarà *necessaria un'apposita previsione dell'atto costitutivo, anche generica* ("tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica"), che operi in deroga alla già vista regola legale del conferimento in denaro. Detta clausola risulterà utile inoltre per poter operare successivi aumenti di capitale secondo tali differenti modalità.

Tutte le prestazioni, escluse quelle consistenti in opere o servizi, saranno da considerare come beni, ancorché immateriali, o crediti; essi saranno dunque assoggettati al rispetto degli artt. 2254 e 2255 in tema di garanzie e passaggio dei rischi (art. 2464, quinto comma), e della *perizia di stima* (art. 2465); e ciò anche in base al più generale principio a tutela del capitale secondo cui una valutazione debba accompagnare i conferimenti non in denaro.

- alla sottoscrizione deve versarsi almeno il *venticinque per cento* (e non più i tre decimi) del conferimenti (art. 2464, terzo e settimo comma). Essi vanno pagati per intero in caso di società unipersonale; ed entro novanta giorni nell'ipotesi di passaggio da società pluripersonale. L'eventuale sovrapprezzo va pagato per intero.
- onde evitare immobilizzazioni di denaro, *i versamenti in denaro possono essere sostituiti dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria* allo scopo di garantire l'operato del socio, cioè la sua prestazione d'opera o di servizi, nei confronti dei terzi creditori e della società stessa (art. 2464, quarto e sesto comma).

In altri termini la nuova norma consente al socio di conferire nel capitale sociale della società la propria prestazione d'opera o di servizi, a condizione che gli obblighi assunti dal socio stesso siano assistiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria che tuteli la società per il caso d'inadempimento degli obblighi da parte del socio.

Dal punto di vista della disciplina si deve osservare che:

- l'importo della polizza deve essere almeno corrispondente a quello del conferimento;
- il socio può in ogni momento sostituire la polizza con il versamento del corrispondente importo in denaro.

Una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria garantisce gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi, il cui scopo è proprio quello di tutelare sia la veridicità del valore dei conferimenti, sia l'effettiva acquisizione dei conferimenti stessi al fine dell'effettiva formazione del capitale sociale



in relazione a tutti quegli apporti "incerti" e facilmente valutabili come le prestazioni lavorative. Tuttavia il socio può sostituire la polizza con il versamento del corrispondente importo in denaro a titolo di cauzione, solo ove l'atto costitutivo lo preveda (art. 2464, sesto comma). Va quindi ricordato l'art. 2466, quinto comma, che rende applicabili le disposizioni sul socio moroso in caso di scadenza o inefficacia della garanzia, salvo loro sostituzione.

VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO

Codice Civile	Riforma
<p>2476. (Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori). Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-bis.</p> <p>In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2, del codice civile. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.</p> <p>Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi.</p>	<p>2465. (<i>Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti</i>). Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.</p> <p>La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.</p> <p>Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.</p>

L'art. 2465 richiede, per i conferimenti in natura e di crediti e per gli acquisti da soci fondatori, soci ed amministratori (nei due anni dall'iscrizione, per un importo superiore al decimo del capitale), la relazione giurata di un *esperto o di una società di revisione*; le diverse fattispecie, conferimenti in natura e acquisti pericolosi, ricevono



pertanto in tale ambito una considerazione tendenzialmente unitaria. A differenza delle società per azioni l'esperto non deve essere nominato dal tribunale. E' allo stesso tempo necessario e sufficiente che chi proceda a valutazione sia *iscritto nell'albo dei revisori contabili* (tale requisito non è esplicitamente richiesto invece nella società per azioni: art. 2343, primo comma); o che la *società di revisione* sia *iscritta nell'apposito registro albo*. Pertanto nelle società a responsabilità il perito sarà scelto o comunque portato dalle parti (anche se appare forse limitativa la circoscrizione ai soli revisori contabili). La *relazione* deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo. Essa va allegata all'atto costitutivo, in maniera analoga a quella per le società per azioni.

SOCIO MOROSO

Codice Civile	Riforma
<p>2477. (Mancato pagamento delle quote). Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.</p> <p>Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di preferenza nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota è venduta all'incanto.</p> <p>Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.</p> <p>Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.</p>	<p>2466. (Mancata esecuzione dei conferimenti). Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.</p> <p>Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto.</p> <p>Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.</p> <p>Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.</p> <p>Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirla.</p>



	con il versamento del corrispondente importo di danaro.
--	---

L'art. 2466 che disciplina la mancata esecuzione dei conferimenti stabilisce che se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

La **riforma** ha previsto il nuovo art. **2467** relativo ai *finanziamenti dei soci*:

	Riforma
	<p>2467 (<i>Finanziamenti dei soci</i>). Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.</p> <p>Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole</p>



un conferimento.

La nuova normativa, si badi prevista solo per la srl, disciplina i finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, “risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Per tali finanziamenti il rimborso a favore dei soci:

- a) dovrà essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- b) se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, dovrà essere restituito.

L’elaborazione della norma in esame prende le mosse da variegate questioni dottrinarie e numerose pronunce dei giudici, volte ad evidenziare ed evitare quelle situazioni dannose per i creditori sociali, alle quali si riconnettono immancabili problemi di riqualificazione, che si vengono a creare in presenza di apporti dei soci non a capitale, nell’ambito di società sottocapitalizzate e insolventi. Occorreva cioè valutare se tali apporti configurassero dei meri prestiti o una vera e propria dotazione patrimoniale, indicativa di un rapporto sociale.

Prendendo spunto da tali fattispecie lesive, l’art. 2467 definisce finanziamenti dei soci a favore della società quelli effettuati, qualunque fosse la loro forma (in conto capitale, aumento o futuro aumento di capitale, a fondo perduto, fruttiferi o meno, come crediti o altro) in un *momento di eccessivo indebitamento o sottocapitalizzazione*, almeno nominale (art. 2467, secondo comma).

Inoltre, in caso si tratti di apporti che configurano nella categoria finanziamenti dei soci, è prevista, anche in linea con un ripetuto indirizzo giurisprudenziale, *l’automatica postergazione di tali prestiti rispetto agli altri crediti; nonché la restituzione alla società, se rimborsati nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento* (art. 2467, primo comma).

Sulle finalità di tale norma occorre dire che, se da un lato essa tutela i veri creditori dal rischio di annacquamento della loro garanzia, dall’altro salvaguarda coloro che, sia sotto un profilo formale, oltre che sostanziale, apportano capitale di rischio da manovre elusive di soggetti in pratica nella medesima situazione. La cautela rivolta nei confronti di questi ultimi soggetti si evidenzia in particolare nel momento in cui, liquidati i creditori, l’attivo patrimoniale non risulti capiente in modo soddisfacente.

Per le caratteristiche qui riassunte, l’articolo non vuole essere un’informativa esaustiva, bensì un supporto di facile consultazione nella quotidiana gestione amministrativa ed uno stimolo agli approfondimenti. Sicuri di avervi dato sufficienti informazioni sull’argomento Vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti in merito.